



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore ambientale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale, in relazione sia ai ritardi del nostro Paese in termini di sviluppo e competitività rispetto agli altri Paesi, accumulati nel passato, che dall'evidente assenza di adeguate politiche d'investimento da parte del Governo attuale e di quello precedente, nell'ambito dell'energia rinnovabile. Al riguardo si evidenzia come il mondo delle imprese italiane, al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Europa, tra sviluppo delle energie rinnovabili ed efficienza energetica, è particolarmente attento e interessato agli interventi legislativi, sia in ambito nazionale, che europeo, in tema di sviluppo sostenibile e di contrasto ai cambiamenti climatici, nonché di eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi con particolare riferimento al settore dell'energia. A tal fine le misure della presente iniziativa legislativa si ritiene possano contribuire ad innalzare i livelli di crescita e di miglioramento delle imprese italiane, anche in ambito europeo e internazionale. Il disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede in particolare, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo denominato « Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per ciascun anno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in

ricerca e sviluppo in una serie di specifici settori, nella convinzione che tali investimenti mirati possano determinare una spinta innovativa nel campo ambientale e del risparmio energetico, in grado di determinare un'opportunità di crescita e l'occasione per far nascere nuove imprese, o *start up*, che possono dare lavoro a una nuova generazione di giovani. I commi 2 e 3 dispongono che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e per favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Inoltre si prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di funzionamento del Fondo previsto al comma 1. In definitiva, con la presente iniziativa legislativa si stabiliscono norme concrete e particolarmente richieste dal settore delle imprese italiane, in particolare quelle di piccola e media dimensione, il cui impatto sul tessuto socioeconomico e produttivo, non potrà che determinare effetti positivi e durevoli per il sistema Paese, rispondendo nel contempo alle nostre sfide comuni: cambiamenti climatici, penuria di risorse, perdita di biodiversità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato « Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, nonché della domotica;

d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, at-

traverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e per favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata, anche in riferimento agli *spin off* accademici, nonché per incrementare lo sviluppo economico al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il triennio 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.